

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione atto n. 2023/9

Videoconferenza del 21/09/2023, ore 17:00

Presieduta dal Presidente **Maurizio Rossi**

Presenti:

Giorgio Bassi, consigliere

Romano Bondavalli, consigliere

Silvia Genzini, consigliera

Assenti:

Alberto Borsari, consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Funzionario Giovanni Balzanelli e dall'Istruttore tecnico Monica Piacenza.

Oggetto: modifica art. 22 del Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria - approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

PREMESSO che, con deliberazione 08/01/2016 n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato il "Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria".

RICHIAMATO l'art. 22 del suddetto Regolamento, che nella sua attuale formulazione recita:

"Articolo 22 – Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.

2. Con cadenza trimestrale l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge. La deliberazione di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli Enti aderenti.

3. Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno."

CONSIDERATO che, con riferimento al comma 2, primo periodo, del suddetto articolo, la cadenza trimestrale prescritta per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, risulta sovrabbondante rispetto all'orizzonte temporale ed alle modalità di svolgimento delle attività, nonché alla relativa costanza dei flussi finanziari caratterizzanti la gestione dell'Agenzia.

ATTESO che, con deliberazione 21/10/2022 n. 5, l'Assemblea dell'Agenzia ha provveduto ad adeguare lo statuto dell'Agenzia ai sensi dell'art. 7, c. 7bis della l. r. n. 6/2012 come introdotto dall'art. 17, c. 1 della l. r. n. 17/2022.

RILEVATO che tale adeguamento ha riguardato anche l'art. 18 dello statuto stesso, la cui formulazione modificata non risulta più coerente con quanto previsto dall'art. 22, c. 3 del Regolamento in oggetto.

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'art. 22 del Regolamento in oggetto nel modo illustrato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO l'art. 7, c. 2, lett. j) dello statuto, che attribuisce all'Assemblea *“l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione”*.

CONSIDERATO che l'Assemblea, con deliberazione 03/08/2023 n. 4, ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica del regolamento in oggetto, con il voto dell'82,00% delle quote complessive di partecipazione.

RICHIAMATO l'art. 11, c. 5 dello statuto, il quale stabilisce che *“devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10”*, tra cui anche l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia.

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare la modifica dell'art. 22 del “Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria”, nel modo illustrato nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Maurizio Rossi

CAPO VII - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 22 – Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
2. ~~Con cadenza trimestrale~~ Almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dall'art. 193 del T.U.E.L., l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge. La deliberazione di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli Enti aderenti.
3. Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, ~~in proporzione alle rispettive quote di partecipazione~~ secondo i criteri e le modalità stabilite dallo Statuto. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.